



CITTA' DI CAMOGLI

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

COPIA

Albo n. 793

ORDINANZA N° 77 del 07-07-2021

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione veicolare e della sosta nella frazione di San Rocco nei giorni 10 e 11 luglio 2021 in occasione della "Sagra della Capponadda".

IL VICE SINDACO

PREMESSO che nei giorni 10 e 11 luglio 2020, come da comunicazione dei "Volontari del Soccorso" di Ruta si terrà la ricorrente manifestazione "Sagra della Capponadda" nella frazione di San Rocco.

CONSIDERATO che in tale occasione sarà sistemato un palco in largo Vittorio Bozzo e che dovranno essere riservati degli spazi per la manifestazione nel tratto compreso tra il civico 148 di via Molfino e largo Bozzo e un tratto della stessa via, tra il palo dell'illuminazione pubblica n.1158 e il parcheggio a pagamento per i veicoli dei residenti nella frazione di San Rocco.

RITENUTO opportuno disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli al fine di evitare intralci o pericoli alla circolazione stradale.

SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale di Camogli.

VISTO l'art.7 del D. L.vo 30/4/1992 n.285 Nuovo Codice della Strada.

Vista la Legge n.267/00.

ORDINA

Nei giorni 10 e 11 luglio 2021, per le motivazioni esposte in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, la circolazione stradale e la sosta in via Molfino è così regolamentata:

- 1) Dalle ore 7.00 di sabato 10 luglio 2021 e sino a fine manifestazione del giorno 11 luglio 2021, in via Molfino nel tratto compreso tra il civico 148 e fino a Largo Vittorio Bozzo è vietata la sosta a tutti i veicoli. La stessa area è riservata alla manifestazione;
- 2) Nello stesso tratto, con inizio dalle ore 7.00 di sabato 10 luglio 2021 e sino a fine manifestazione del giorno 11 luglio 2021, è vietata la circolazione a tutti i veicoli eccetto quelli al servizio e/o partecipanti alla manifestazione;

- 3) Dalle ore 8.00 di sabato 10 luglio 2021 e sino a fine manifestazione del giorno 11 luglio 2021, a partire dal civico 82 e sino al civico 148 di via Molfino è vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti a San Rocco muniti di contrassegno Z.T.L. San Rocco, ed ai veicoli al servizio o partecipanti alla manifestazione;
- 4) Nello stesso orario, il tratto compreso tra il palo dell'illuminazione pubblica n.1158 e il parcheggio a pagamento, i posti auto sono riservati ai veicoli dei residenti nella frazione di San Rocco muniti di contrassegno Z.T.L. San Rocco;
- 5) I bus di linea a chiamata a partire dalle ore 10.00 di sabato 10 luglio 2021 e sino a fine manifestazione del giorno 11 luglio 2021 non transiteranno all'interno del centro abitato di San Rocco ed effettueranno la fermata nel piazzale del parcheggio a pagamento, situato prima del centro abitato;
- 6) I veicoli lasciati in sosta, in violazione alla presente ordinanza, saranno rimossi e trasferiti presso la depositaria comunale dove potranno essere restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia;
- 7) L'Ufficio Tecnico Comunale, il Comando Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza;
- 8) Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69);
- 9) A norma dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla L. n.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria;
- 10) In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n.495/92;
- 11) A norma dell'art.8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale nella persona del Comm. Capo Antonio Santacroce;
- 12) In caso di trasgressione trovano applicazione le sanzioni previste dall'art.7 del Codice della strada.

IL VICE SINDACO

F.to Dott.ssa ELISABETTA ANVERSA